

COMUNE DI POGNO

Provincia di Novara

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 122 Del 30-12-2016

**Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
ALLA DITTA ABC SRL CON SEDE A MILANO PER L'ANNO 2017**

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 16:40, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

PARACCHINI MARIA ELIANA	SINDACO	P
CROLLA LUIGINO	ASSESSORE	A
BETTI GIOVANNI	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor PARACCHINI MARIA ELIANA in qualità di SINDACO assistito dal IL SEGRETARIO COMUNALE Signor D.SSA NAPOLITANO ANNA LAURA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA
DITTA ABC SRL CON SEDE A MILANO PER L'ANNO 2017

PARERE: in ordine alla **Regolarità tecnica**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Data:

Il Responsabile del servizio
**F.TO D.SSA NAPOLITANO ANNA
LAURA**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. B) del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- l'apporto del broker appare, pertanto, utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare la necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno le professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- risulta opportuno, per le sopra esposte ragioni, provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;

Considerato che:

- l'assistenza e la consulenza di un Broker è opportuna e conveniente per l'Amministrazione Comunale anche perché le prestazioni del Broker sono svolte a titolo "gratuito" per l'Ente in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale dell'unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un "onere aggiuntivo" per l'Ente rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo;
- come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, *"il contratto di brokeraggio, è il rapporto giuridico che si instaura tra l'assicurando (che non si esclude possa essere un'amministrazione pubblica) e un professionista-imprenditore (la più recente tendenza giurisprudenziale è nel senso della preminenza del carattere imprenditoriale, più che di prestazione d'opera intellettuale, della complessiva attività del broker), per lo svolgimento di una prestazione di contenuto misto, in parte di consulenza e in parte di intermediazione nel mercato assicurativo"* (cfr. TAR Campania, Napoli sez. I, Sentenza 20 marzo 2008, n. 1449);
- il contratto di Brokeraggio pur rivestendo caratteri tipici dell'appalto di servizi risulta caratterizzato dal requisito dell' *intuitu personae* basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista essendo *"il broker è un professionista esperto del ramo assicurativo, cui si rivolge chi sia interessato a stipulare contratti di assicurazione alle*

migliori condizioni, per casi particolarmente complessi; questi è un mediatore, ma non solo, poiché deve assicurare al cliente le migliori condizioni possibili, assisterlo nello svolgimento del rapporto e, quindi, è un professionista che svolge una particolare attività qualificata e fiduciaria, a contenuto chiaramente intellettuale, che presuppone un'esperienza ed un patrimonio culturale tecnico di sicura specializzazione, cui legittimamente la P.A. ricorre (Cass. Civ., III[^], n. 2416/7.2.2005)”(cfr. Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo - Sezione di Pescara Sentenza 26 luglio 2006, n. 397).

- la suddetta sentenza n. 397 del 26/07/2006 del TAR di Pescara, prevede la liceità del ricorso all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo, riconoscendolo come contratto d'opera professionale e non come concessione di un servizio pubblico e soprattutto ritenendola un'attività “non onerosa per l'amministrazione”, invalidando la tesi del pagamento indiretto o differito a carico dell'ente;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 2005, in cui chiaramente si esplicita: *“Si ritiene che sia legittimo il ricorso, da parte della P.A. o di un Ente Pubblico, al broker, in quanto vale a garantirli ed assisterli nella stipula del contratto di assicurazione, e che l'attività del broker sia compatibile con le procedure ad evidenza pubblica...”*;

Vista la sentenza n° 179/2008 della Corte dei Conti, che esplicita *“La remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo. La Corte dei Conti conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico intuitu personae, quindi senza preventiva gara, in quanto l'incarico di brokeraggio è da considerarsi a titolo gratuito per il cliente”*;

Vista la Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella parte in cui dispone che *“l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione”*;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 11/12/2015 con la quale si affidava l'incarico di brokeraggio assicurativo, per l'intero anno 2016, alla ditta ABC s.r.l. con sede in via Vittoria Colonna, 20149, Milano;

Considerata la prossima scadenza delle polizze assicurative relative all'attività istituzionale del Comune prevista al 31/12/2016 e la necessità di procedere all'affidamento dei nuovi servizi assicurativi per l'anno 2017;

Considerato che, pertanto, onde garantire il pubblico interesse insito nella garanzia del regolare prosieguo del servizio assicurativo delle garanzie giunte a imminente scadenza il 31/12/2016, appare necessario instaurare una proroga tecnica dei contratti in essere sino al 31/12/2017, data ritenuta congrua, all'attuale stato di conoscenza, per poter espletare una nuova procedura di gara e nel contempo garantire un regolare servizio senza provocare disservizi, tenuto conto che la durata standard di detta proroga è di 1 anno;

Considerato, inoltre, che sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (*ex multis* sez. V del 08/07/2008 n. 3391, sez. V del 11/05/2009 n. 2882, sez. VI del 16/02/2010 n. 850, III del 05/07/2013 n. 3580) che l'ANAC (deliberazione n. 1 del 29/01/2014, comunicato del 04/11/2015, Parere n. AG 33/13, AG 32/2015 AP) hanno ritenuto che le Pubbliche

Amministrazioni possano ricorrere all'istituto della cd. "proroga tecnica" del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;

Rilevato altresì che:

- l'incarico *de quo*, pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell'appalto di servizi si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare *intuitu personae* basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l'esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico in quanto l'attività del Broker:

- consiste nella identificazione e valutazione dei rischi per cui l'Ente richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi, nell'analisi delle tipologie esistenti per suggerire al Comune la soluzione più idonea tra la conservazione, modificazione, sostituzione o stipulazione di polizze nuove, si attaglia alle esigenze del Comune che all'interno della sua organizzazione non dispone di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;

- si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell' *intuitu personae*, poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;

- la tesi dell'*intuitu personae* non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta all'Albo Professionale, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;

Considerato che l'assistenza è opportuna e conveniente per l'Amministrazione Comunale anche perché le prestazioni del broker sono svolte a titolo gratuito per l'Ente, in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale della unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un "onere aggiuntivo" per l'Ente rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo;

Considerate, altresì, le difficoltà nella predisposizione della *lex specialis* per le gare assicurative, nella gestione dei contratti assicurativi e nell'individuazione di soluzioni idonee a ridurre l'esposizione al rischio di perdite patrimoniali o di responsabilità civile, che motivano il crescente ricorso ai servizi di intermediazione assicurativa da parte delle stazioni appaltanti;

Rilevato che l' affidamento *de quo* rientra nelle previsioni dell' art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 in quanto l' importo complessivo per la prestazione è stimabile in una cifra di gran lunga inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 prevista da tale articolo, e tale cifra non è inoltre a carico del bilancio dell' Ente ma viene corrisposta dalle Compagnie di assicurazione affidatarie delle polizze assicurative dell' Ente;

Vista l'offerta pervenuta dalla ditta ABC s.r.l. finalizzata all'effettuazione del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Pogno per l'anno 2017;

Rilevato che l' attività di ausilio svolta in questi anni dalla ditta ABC s.r.l. è risultata particolarmente efficace;

Ritenuto opportuno, vista la materia in questione che richiede specifica competenza e professionalità, continuare a ricorrere all'intermediario assicurativo, trattandosi di servizio che non comporta oneri diretti a carico del Comune e, al fine di procedere all'affidamento dei nuovi contratti assicurativi in scadenza al 31/12/2016, affidare alla ditta A.B.C. SRL, con sede in via Vittoria Colonna 50, 20149 Milano, detto servizio di brokeraggio assicurativo per l'intero anno 2017;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale ;

Richiamato il vigente regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia che, all'articolo 6, comma 7, lettera m) ricomprende i servizi assicurativi tra le tipologie di servizi oggetto di affidamento in economia;

Vista la determinazione dell' Anac n.2 del 13 marzo 2013 relativa alle “ Questioni interpretative concernenti l' affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa”

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

1. Di affidare, al fine di procedere alla stipula dei nuovi contratti assicurativi relativi all'attività istituzionale del Comune in scadenza al 31/12/2016, alla ditta ABC SRL, con sede a Milano in via Vittoria Colonna 50, il servizio di brokeraggio assicurativo per l'intero anno 2017, vista la specificità della materia e trattandosi di servizio che non comporta oneri diretti a carico del Comune;
2. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.TO PARACCHINI MARIA ELIANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.SSA NAPOLITANO ANNA
LAURA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la **pubblicazione all'Albo Pretorio** per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della legge n.267/00.

Lì, 10-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.SSA NAPOLITANO ANNA
LAURA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.SSA NAPOLITANO ANNA
LAURA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 10-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA NAPOLITANO ANNA LAURA